




COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA  
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE  
"PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA NELLA REPUBBLICA DI SAN  
MARINO"**



Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

il progetto di legge presentato in prima lettura all'aula nella sessione consiliare di maggio ed assegnato alla Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura per l'esame in sede referente, è stato esaminato ed approvato all'unanimità nella seduta dell'8 giugno u.s..

La Commissione, condividendo che la fauna selvatica è un bene prezioso e necessita di tutela nell'interesse di tutta la collettività, ha confermato che un solido riferimento normativo facilita la programmazione delle azioni di salvaguardia e rappresenta uno strumento educativo sul quale impostare le politiche di protezione dell'ambiente naturale: fine e strumento al tempo stesso.

Il progetto di legge sancisce lo status della fauna selvatica propriamente ed in modo chiaro, garanzia fondamentale perché essa possa essere oggetto di conservazione e tutele adeguate. Infatti non si limita a tutelare solo alcune specie di animali selvatici, quelle più vistose ed eclatanti come possono essere quelle appartenenti alla classe dei mammiferi e degli uccelli, ma prende in considerazione tutti i gruppi faunistici, anche quelli considerati impropriamente "di serie B", la cosiddetta fauna minore, ovvero pesci, anfibi, rettili ma anche molluschi, insetti ed altri invertebrati che sono stati oggi riabilitati nella loro importanza ecologica, in un'ottica culturale moderna e condivisa che pone a livello paritario l'importanza biologica di un coleottero con quella di un lupo, la funzione equilibratrice di un lepidottero con quella dell'aquila reale e così via.

La Repubblica di San Marino, specie negli ultimi anni, ha provveduto all'aggiornamento, in linea con le Direttive europee, delle norme a tutela del territorio, del paesaggio, della salute umana e dell'ambiente e sono stati compiuti innumerevoli studi e monitoraggi sullo stato degli ecosistemi e della biodiversità. Con l'adozione del progetto di legge si colma un vuoto legislativo mancando una normativa specifica ai fini della salvaguardia delle specie animali nel loro complesso,



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA  
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

elementi fondamentali per la vita del pianeta Terra, preziosi equilibratori dei processi chimici ed energetici ed insostituibili fornitori di servizi ecosistemici di enorme importanza anche economica.

Tenendo ben presente il concetto di ecosistema: integrazione di un biotopo e di una biocenosi, macrorganismo estremamente complesso in cui tutte le componenti contribuiscono alla stabilità dello stesso, si può ben comprendere la portata di questa legge. L'ambiente è un unicum che non può prescindere dalla presenza equilibrata di tutte le specie.

In sede di esame dell'articolato è stato riconosciuto il valido ed indispensabile lavoro svolto dal Centro Naturalistico Sammarinese e dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, grazie all'iniziativa intrapresa diversi anni fa dal Centro Naturalistico Sammarinese e dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole si è giunti a questo importante e doveroso traguardo.

Composto da 13 articoli e 2 allegati il progetto di legge è il riferimento giuridico con il compito primario di tutelare la fauna e la biodiversità in genere stabilendo le misure di tutela.

L'articolo 1 in attuazione ai disposti di cui alla Legge 126/1995 "ed alla Legge n.52/2007 ed al recepimento delle convenzioni ed accordi internazionali sancisce le finalità volte a proteggere e tutelare le popolazioni della fauna selvatica appartenenti ai gruppi tassonomici degli invertebrati e dei vertebrati, viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio della Repubblica di San Marino. Non solo, considerato che la protezione degli animali non può essere scollegata dalla conoscenza della loro ecologia e dalla salvaguardia dei loro ambienti vitali, ricomprende tra le finalità anche la protezione degli habitat di rilevante interesse conservazionistico, la promozione di interventi e azioni volte al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie nonché l'incentivazione agli studi sulla fauna ed alle iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza.

L'articolo 2 "Definizioni" precisando al comma 1 punto a) cosa si intende per fauna selvatica, rileva altresì che le classificazioni non dovrebbero essere fatte in base al concetto di utilità e dannosità, ma che le varie situazioni devono essere riconsiderate alla luce di un concetto più generale di equilibrio. Un equilibrio non cristallizzato, necessariamente dinamico, in conseguenza di cambiamenti inevitabili.

All'articolo 3 "Ambito di applicazione" si ricomprendono due livelli di protezione distinguendo tra "specie particolarmente protette" di cui all'allegato 1 e specie protette di cui all'allegato 2, inoltre la legge si applica agli habitat trofici, di



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA  
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

riproduzione e di svernamento naturali e seminaturali. Nell'allegato 1 "Specie Particolarmente Protette" (specie minacciate di estinzione locale, specie rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro diffusione locale è limitata o che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro habitat), sono inclusi gli elementi più tipici e rappresentativi del territorio, maggiormente vulnerabili e più esposti alle perturbazioni e alle minacce (soprattutto antropiche), individuate attraverso i dati scaturiti dagli studi di approfondimento e monitoraggi specifici. L'allegato 2 "Specie Protette" comprende tutti i Vertebrati e diversi invertebrati i cui dati a disposizione attestano il loro *status* di rarità o di rischio.

L'articolo 4 definisce le forme di protezione per le specie indicate nei summenzionati allegati, assicurando la conservazione della fauna selvatica e dei relativi habitat naturali con particolare attenzione alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili, prevedendo specifici divieti puntualmente enumerati tra i quali, alla lettera a), quello relativo a qualsiasi forma di cattura o di uccisione intenzionale. Altresì al comma 2 è fatto divieto di rilasciare in natura organismi alloctoni in grado di esercitare competizione trofica e riproduttiva, predazione e disturbo nei confronti della fauna selvatica autoctona, consentendo una più ampia protezione.

L'articolo 5 disciplina lo sfruttamento ai fini venatori. Solo per le specie elencate nell'Allegato 2 può essere consentito lo sfruttamento regolamentato ed il prelievo nei termini e nei modi previsti dal Calendario Venatorio, in modo da non compromettere la sopravvivenza delle loro popolazioni. Il prelievo venatorio si potrà svolgere solo se realmente "sostenibile", non pregiudicando la conservazione di specie e popolazioni: rispettando i periodi consoni, evitando di esercitarsi su specie in stato di conservazione negativo.

L'articolo 6 regola lo sfruttamento di specie a scopo alimentare, regola la raccolta in natura delle chiocchie, vieta la raccolta in natura delle rane e vieta l'introduzione e l'allevamento di api di razza diversa dall'*Apis mellifera ligustica* nonché di ibridi interrazziali non naturali.

L'articolo 7 dispone in merito al "prelievo, trattamento e detenzione". L'Ugria nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque e ad altre forme di proprietà, per la protezione della flora e della fauna ed ai fini di studio e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione può autorizzare il prelievo, la cattura e la detenzione in deroga alle prescrizioni della presente Legge, a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza delle specie.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA  
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

L'articolo 8 individua nell'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat l'autorità deputata a promuovere studi e ricerche sulle varie pratiche di gestione e utilizzo della fauna, nonché a incrementare le conoscenze su fauna e habitat naturali. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 l'Osservatorio e l'Ugraa possono avvalersi della collaborazione di associazioni venatorie, ambientaliste e animaliste riconosciute così come disposto all'articolo 9. Conservare le specie significa anzitutto conoscerle e parte integrante del concetto di conservazione, sono altresì le misure da mettere in atto per migliorare lo stato di salute delle popolazioni in difficoltà.

L'articolo 10 prevede che gli elenchi delle specie protette di cui agli allegati 1 e 2 possano essere aggiornati, modificati ed integrati con decreto delegato quando lo richiedano condizioni specifiche o particolari programmi di conservazione.

Gli articoli 11 e 12 prevedono rispettivamente la vigilanza affidata alle Servizio di Vigilanza Ecologica e ai Corpi di Polizia e le sanzioni amministrative per chi trasgredisce la legge. Anche sotto il profilo sanzionatorio si evidenzia la particolare protezione alle popolazioni della fauna selvatica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

L'articolo 13 "norma transitoria" dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i residenti in Repubblica in possesso di specie di Fauna selvatica tutelata, debbano dichiararne il possesso con autocertificazione all'UGRAA.

L'adozione del presente Progetto di Legge consentirà alla Repubblica di San Marino di poter sottoscrivere la Convenzione internazionale relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19 settembre 1979, detta anche Convenzione di Berna.

E' indubbio il valore, anche economico, della biodiversità, gli animali che vivono allo stato selvatico hanno un alto valore intrinseco e contribuiscono agli aspetti ecologici, sociali, economici dello sviluppo sostenibile. Il declino della biodiversità è uno dei maggiori problemi ambientali che l'umanità si trova ad affrontare.

**Il Relatore Unico**

**Consigliere Aida Maria Adele Selva**

*Aida Maria Adele Selva*